

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI NELL'AREA FUNZIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA B1 PRESSO L'ORDINE TSRM-PSTRP DI ROMA E PROVINCIA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L'Ordine TSRM-PSTRP di Roma e Provincia, di seguito anche l'Ordine, in esecuzione della propria delibera n.620/2/2020 del 1 settembre 2020

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. ;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74,;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'articolo 247;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l'articolo 10;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali;

VISTA l'avvenuta approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale da parte della Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP prot. 1515/2020 del 26.10.2020

TENUTO CONTO che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTA la nota prot. n. 257/2021 del 12 aprile 2021 con cui l'Ordine ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di 5 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale B, fascia retributiva B1, nel profilo di operatore di amministrazione nei ruoli dell'Ordine TSRM-PSTRP di Roma e Provincia con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Gli aspiranti devono possedere le conoscenze e capacità riconducibili alle funzioni proprie delle attività riguardanti conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli

da rispettare; conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell'assunzione in servizio:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;

c) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato: Diploma di scuola media secondaria di secondo grado

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva (se prevista), se superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dalle Norme di salvaguardia come di seguito disciplinato.

Articolo 3 Procedura concorsuale

1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una prova preselettiva, come di seguito disciplinato, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che l'Ordine si riserva di svolgere se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso è pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso;

b) una prova selettiva scritta, come di seguito disciplinato, riservata ai candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui alla lettera a).

2. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, come di seguito disciplinato, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti messi a concorso saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato.

Articolo 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.

1. Il bando è pubblicato sito web istituzionale dell'Amministrazione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

2. La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line collegandosi al seguente indirizzo

<https://www.gestioneconcorsipubblici.it/tsrm> entro la **data di scadenza** del bando previsto per le **ore 23,59** del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana - IV serie speciale "**Concorsi ed Esami**". Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine perentorio.

3. La compilazione della domanda di partecipazione prevede tre fasi: 1) Registrazione candidato; 2) Compilazione domanda in formato elettronico; 3) Inoltro della documentazione obbligatoria.

Al termine della fase 2 sarà possibile stampare la domanda compilata, mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l'invio della documentazione ed il termine della procedura di candidatura. Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di annullare più volte la domanda e di reinviare la documentazione. In ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.

4. Alla domanda on line **dovrà essere allegata, pena esclusione dal concorso:**

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

- ricevuta del versamento di euro 15,00 con la causale "NOME – COGNOME Tassa concorso TSRM-PSTRP" da effettuarsi con la seguente modalità: cliccando sul LINK presente nella HOME PAGE del sito internet dell'Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia, Sezione Concorsi.

La quota di partecipazione non è rimborsabile.

5. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda sulla piattaforma digitale, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i candidati devono riportare:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale;

- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, e anche il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
 - d) di godere dei diritti civili e politici;
 - e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
 - g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - i) di possedere il titolo di studio, come specificato al presente bando nei requisiti per l'ammissione, con esplicita indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
 - j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati come specificato al presente bando nei requisiti per l'ammissione;
 - k) di possedere l'eventuale titolarità per precedenza e preferenze di legge, come di seguito previsto nel presente bando all'art. 9;
 - l) l'indicazione dell'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - m) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
 - n) di conoscere e sapere utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
 - o) la disponibilità ai trasferimenti (SI/NO), fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti per l'ammissione descritti nel bando.
7. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati diversamente abili devono specificare, nello spazio disponibile nel modulo elettronico della piattaforma digitale, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a sistema.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

Articolo 5

Commissione Esaminatrice

1. L'Ordine nomina una commissione esaminatrice, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.

2. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 6

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, consiste in un test da risolvere in 20 minuti, composto da 20 quesiti a risposta multipla, diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

- ordinamento delle professioni intellettuali e delle professioni protette;
- ruolo e compiti degli Ordini professionali;
- elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);
- disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- elementi di diritto civile con riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- elementi di diritto dell'Unione europea;
- elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- elementi di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- utilizzo del personal computer e dei principali programmi applicativi in uso nelle pubbliche amministrazioni.

2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Sul sito dell'Ordine, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il diario con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova, l'indicazione delle modalità di successiva pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento e le misure per la tutela della salute

pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova è pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati regolarmente iscritti muniti di ricevuta rilasciata dalla piattaforma telematica attestante la compilazione e l'allegazione della documentazione richiesta e in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sul sito internet e segnalato mediante l'avviso pubblicato sul sito internet dell'Ordine. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata al momento della compilazione on line della domanda dal sistema informatico.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3 comporta l'esclusione dal concorso.

8. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +1 punti;
- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- Risposta errata: -0,50 punti.

9. La prova preselettiva è superata con votazione non inferiore a 14/20. Avranno accesso alla successiva prova un numero di candidati con votazione non inferiore a 14/20 e pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a concorso; tale numero può essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in graduatoria.

10. La correzione della prova preselettiva avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle prove è reso disponibile mediante pubblicazione all'indirizzo internet <https://www.tsrmprpoma.it>.

11. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, le indicazioni in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine all'indirizzo internet <https://www.tsrmprpoma.it>. L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Della pubblicazione è data notizia sul sito dell'Amministrazione.

12. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza (ove previsto in base al D.P.R. 487/1994) dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7 Prova scritta

1. La fase selettiva scritta si articola in una prova scritta a contenuto teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un quesito a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata (la commissione esaminatrice stabilisce il numero di righe/caratteri a disposizione dei candidati), diretta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle materie indicate nel comma 2 e anche il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando. La prova scritta è anche volta a verificare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell'articolo 1 del bando.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la prova scritta verte sulle seguenti materie:
- ordinamento delle professioni intellettuali e delle professioni protette;
 - ruolo e compiti degli Ordini professionali;
 - elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);
 - disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
 - elementi di diritto civile con riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
 - elementi di diritto dell'Unione europea;
 - elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - elementi di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
4. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, del bando comporta l'esclusione dal concorso.
6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sono fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.
7. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.
8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
9. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.

Articolo 8

Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo roma@pec.tsrn.org, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 9

Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito

- 1. La graduatoria finale di merito sarà approvata dall'Amministrazione.
- 2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.
- 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Ordine. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10

Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

- 1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
- 2. Con riferimento alla graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'ammissione previsti nel presente bando, sono destinati alla sede dell'Ordine TSRM-PSTRP di Roma e Provincia.
- 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Funzioni Centrali vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione

nell'Area funzionale B, fascia retributiva B1, nel profilo di operatore di amministrazione nei ruoli dell'Ordine TSRM-PSTRP di Roma e Provincia.

4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 11 Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Sergio Borrelli.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ordine e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ordine TSRM-PSTRP di Roma e Provincia. Il responsabile del trattamento è il Segretario dell'Ordine. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Ordine nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Ordine.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà dell'Ordine di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'Ordine si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 01/07/2021

Il Presidente Dott. Claudio Dal Pont